Comunicato Ufficiale n.149 del 21 Maggio 2026

Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C. 2
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti 2
2.1. Comunicato Ufficiale n° 453 della Lega Nazionale Dilettanti 2
2.2. Comunicato Ufficiale n° 454 della Lega Nazionale Dilettanti 2
2.3. Comunicato Ufficiale n° 455 della Lega Nazionale Dilettanti 2
2.4. Circolare n° 42 della Lega Nazionale Dilettanti 2
2.5. Circolare n° 43 della Lega Nazionale Dilettanti 2
3. Comunicazioni del Comitato Regionale 2
3.1. Consiglio Direttivo 2
3.2. Segreteria 2
3.2.1. Autorizzazione Tornei 2
3.2.2. Cessata Attività Stagione Sportiva 2025/2026 3
3.2.3. Richiesta ripristino società stagione sportiva 2025/2026 3
3.3. Programma gare 4
4. Risultati Gare 4
5. Giustizia Sportiva 5
5.1. Giudice Sportivo 5
5.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale 7

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari
CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it
PEC COMITATO REGIONALE: crlnd.sardegna01@pec.it – PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it
AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it
GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it
SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it
TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it
AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it
GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it
SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it
CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

2.1. Comunicato Ufficiale n° 453 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, in allegato,il Comunicato Ufficiale n° 453 della Lega Nazionale Dilettanti, inerente L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI FINALI NAZIONALI (FASE FINALE A 4 UNDER 18 PROFESSIONISTI, UNDER 17 SERIE A E B, UNDER 17 SERIE C; FINALE UNDER 16 E UNDER 15 SERIE A E B, UNDER 16 E UNDER 15 SERIE C, UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI/PURO SETTORE; SEMIFINALI E FINALI UNDER 17 E UNDER 15 FEMMINILE) 2025/2026.

2.2. Comunicato Ufficiale n° 454 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, in allegato,il Comunicato Ufficiale n° 454 della Lega Nazionale Dilettanti, inerente L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA FASE FINALE A 4 DELLE FINALI NAZIONALI UNDER 17 E UNDER 15 CALCIO A 5 2025/2026.

2.3. Comunicato Ufficiale n° 455 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, in allegato,il Comunicato Ufficiale n° 455 della Lega Nazionale Dilettanti, inerente L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE VALEVOLI PER LE FASI FINALI DEL "TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO" 2025/2026.

2.4. Circolare n° 42 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.42 della Lega Nazionale Dilettanti avente per Oggetto: **Prossime scadenze fiscali**.

2.5. Circolare n° 43 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.43 della Lega Nazionale Dilettanti avente per Oggetto: **Trasparenza-30 giugno 2026-Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione**.

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

3.1. Consiglio Direttivo

3.2. Segreteria

3.2.1. Autorizzazione Tornei

È autorizzato il Torneo Regionale denominato **"Giovani Promesse XVI^ Edizione",** organizzato dalla Società A.S.D. Decimo 07 e riservato alle Categorie "Under 17, Under 15, Esordienti 1° Anno, Esordienti Misti, Pulcini Misti e Primi Calci**",** che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale "**Dessì-Locci**" di Decimomannu, dal 05 al 14 Giugno 2026.

È autorizzato il Torneo Regionale denominato **"3° Memorial Gabriele Cipolla",** organizzato dalla Società A.S.D. Gialeto 1909 di Serramanna e riservato alle Categorie "Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci e Piccoli Amici**",** che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale "**Fausto Coppi**" di Serramanna, dal 15 al 21 Giugno 2026.

È autorizzato il Torneo Regionale denominato **"XXIII° Torneo Calcio Giovanile Città di Isili",** organizzato dalla Società ASD Pol. Isili e riservato alle Categorie "Esordienti Misti, Pulcini Misti e Primi Calci**",** che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale "**Ottavio Corda**" di Isili, dall'8 al 14 Giugno 2026.

È autorizzato il Torneo Regionale denominato **"Torneo Academy Buddusò",** organizzato dalla Società Pol. Buddusò e riservato alle Categorie "Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci**",** che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale "**Borucca**" di Buddusò, dal 23 al 24 Giugno 2026.

È autorizzato il Torneo Regionale denominato **"7° Torneo Ivan Bazzu",** organizzato dalla Società Pol. Calcio Budoni e riservato alle Categorie "Under 15, Esordienti Misti**",** che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale "**Pasquale Pinna**" di Budoni, dal 30 Maggio al 1° Giugno 2026.

È autorizzato il Torneo Regionale denominato **"Simaxis Women Cup",** organizzato dalla Società ASD Simaxis FC e riservato alla Categoria "Eccellenza Femminile**",** che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale di "**Simaxis**", il 31 Maggio 2026.

È autorizzato il Torneo Regionale denominato **"8^ Edizione Torneo Città di Pula",** organizzato dalla Società F.C.D. Pula Calcio e riservato alle Categorie "Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci, Piccoli Amici**",** che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale "**Gigi Riva**" di Pula dal 7 al 12 Giugno 2026.

È autorizzato il Torneo Provinciale denominato **"2° Torneo Sporting Vigor Capoterra-40° Anniversario",** organizzato dalla Società GSD Sporting Vigor Capoterra e riservato alle Categorie "Under 17, Under 15, Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci, Piccoli Amici**",** che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale "**Is Atzeni**" di Capoterra dal 12 al 14 Giugno 2026.

È autorizzato il Torneo Provinciale denominato **"3^ Edizione Memorial Soro-Cortis",** organizzato dalla Società ASD CS Gigi Riva di Cagliari e riservato alle Categorie "Primi Calci, Piccoli Amici**",** che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale "**Unipol Domus**" di Cagliari il 24 Maggio 2026.

È autorizzato il Torneo Provinciale denominato **"2^ Edizione Memorial Riva-Molinas",** organizzato dalla Società ASD CS Gigi Riva di Cagliari e riservato alle Categorie "Esordienti 1° Anno, Pulcini Misti, Esordienti 2° Anno e Pulcini 2° Anno**",** che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale "**Unipol Domus**" di Cagliari il 24 Maggio 2026.

È autorizzato il Torneo Provinciale denominato **"Torneo Massimo Casu-Ninni Arca",** organizzato dalla Società ASD San Luigi Orione Rosmarino di Carbonia e riservato alle Categorie "Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci, Piccoli Amici**",** che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale "**Parrocchiale Rosmarino**" di Carbonia dal 25 al 27 Giugno 2026.

È autorizzato il Torneo Provinciale denominato **"5° Memorial Santino Rombi e Tino Porseo",** organizzato dalla Società A.S.D. Antiochense Calasetta e riservato alle Categorie "Esordienti Misti, Pulcini Misti, Primi Calci, Piccoli Amici**",** che avrà svolgimento presso l'impianto sportivo Comunale di "Calasetta" dal 22 al 23 Maggio 2026 2026.

3.2.2. Cessata Attività Stagione Sportiva 2025/2026

Le seguenti società:

Matricola	Denominazione	Comune Residenza	Attività
938939	GSD AVIS COMUNALE SAMUGHEO	SAMUGHEO	ATTIVITA' AMATORIALE
938955	DONIGALA 2013	ORISTANO	ATTIVITA' AMATORIALE
957429	EFFEERRE SERVIZI SANTAG	SANTA GIUSTA	ATTIVITA' AMATORIALE

hanno cessato l'attività riportata nella colonna denominata **"Campionato–Attività" eppertanto sono da ritenersi inattive.**

3.2.3. Richiesta ripristino società stagione sportiva 2025/2026

Si richiede alla F.I.G.C. il ripristino della Società **Pol. Sorgono** di Sorgono con matricola 63597**,** per lo svolgimento dell'attività Dilettante di Calcio A11.

3.3. Programma gare

PLAY OFF PROMOZIONE

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BONORVA 1960	VILLACIDRESE CALCIO	R	24/05/2026 16:00	336 COMUNALE CHICCHITO CHESSA E.A.	BONORVA E.A.	VIA CAV. VITT.VENETO

PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOVENTU SARROCH	ANTIOCHENSE CALASETTA	R	24/05/2026 16:00	120 STADIO "MARIO TIDDIA"	SARROCH	VIA AL MARE, 25
LANTERI SASSARI A.S.D.	FONNI CALCIO	R	24/05/2026 16:00	760 BEATA VERGINE DI POMPEI	SASSARI E.A.	VIA TORRALBA 7, PROL.V.MANZONI

PLAY OUT PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SESTU	BARIESE	R	24/05/2026 16:00	13O STADIO DI SESTU	SESTU	VIA DANTE ALIGHIERI

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LIBERTAS	SANTA GIUSTA CALCIO	R	24/05/2026 16:00	35 COMUNALE ARACU-ZARA	BARUMINI E.A.	VIA SAN NICOLA

GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SINISCOLA MONTALBO	SILANUS	R	24/05/2026 16:00	294 CAMPO "PINO E FABIANA SOLINAS"	SINISCOLA E.A.	VIA SARDEGNA,(SS.125)KM 259,70

GIRONE D - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SENNORI	MALASPINA	R	24/05/2026 16:00	420 COMUNALE BASILIO CANU E.A.	SENNORI	S.P.SENNORI-OSILO,V.S.GIOVANNI

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GOLFO ARANCI	OTTAVA	R	24/05/2026 16:00	352 COMUNALE "DANIELE VARCHETTA"	GOLFO ARANCI CALA SPADA E.A.	VIA G.MARCONI SNC
MONREALE CALCIO	LA SALLE CALCIO	R	24/05/2026 16:00	108 COM.SU CONVENTU-SANTA LUCIA EA	SAN GAVINO MONREALE E.A.	VIA CONVENTO

4. Risultati Gare

PLAY OFF PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
VILLACIDRESE CALCIO	- BONORVA 1960	0 - 2	

PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/05/2026
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
(1) ANTIOCHENSE CALASETTA	- GIOVENTU SARROCH	1 - 0	R
FONNI CALCIO	- LANTERI SASSARI A.S.D.	0 - 0	

(1) - disputata il 20/05/2026

PLAY OUT PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/05/2026
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
BARIESE	- SESTU	0 - 1	

GIRONE B - 1 Giornata - A			
SANTA GIUSTA CALCIO	- LIBERTAS	0 - 1	

GIRONE C - 1 Giornata - A			
SILANUS	- SINISCOLA MONTALBO	2 - 2	

GIRONE D - 1 Giornata - A			
MALASPINA	- SENNORI	2 - 1	

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/05/2026
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			
LA SALLE CALCIO	- MONREALE CALCIO	2 - 0	
OTTAVA	- GOLFO ARANCI	1 - 6	

5. Giustizia Sportiva

5.1. Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 20 Maggio 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PROMOZIONE C11

GARE DEL 17/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAMARA AMADOU	(BONORVA 1960)	JARA LAUTARO RUBEN	(BONORVA 1960)
MADEDDU DAVIDE	(BONORVA 1960)	SPANU VITTORIO	(BONORVA 1960)
DEMURTAS STEFANO	(VILLACIDRESE CALCIO)	LACONI ANDREA	(VILLACIDRESE CALCIO)
MASCIA ENRICO	(VILLACIDRESE CALCIO)		

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 17/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA

COINU GIACOMO	(FONNI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA

DESSOLIS DAVIDE	(FONNI CALCIO)	LOTTO IVANO	(FONNI CALCIO)
MOCCI ANDREA	(FONNI CALCIO)	STAFFA PIETRO	(FONNI CALCIO)
DELOGU DANIELE MICHELE	(LANTERI SASSARI A.S.D.)		

GARE DEL 20/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA

FALCO NUNZIO	(GIOVENTU SARROCH)

CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA

MUSCAS CHRISTIAN	(ANTIOCHENSE CALASETTA)	PORCU PIERLUIGI	(GIOVENTU SARROCH)

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 17/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 3/ 7/2026

MORITTU DAVIDE	(SILANUS)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MORITTU DAVIDE	(SILANUS)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAVAGLIERI MARCO	(MALASPINA)

Calciatore di riserva, rivolgeva all'AA1 frase limitatamente offensiva che, per la esigua portata lesiva, giustifica la misura della sanzione al di sotto del minimo edittale ex art. 36 c.1/a del Codice di Giustizia Sportiva (vedasi art. 13 comma 2 del C.G.S.).

PISANO MATTIA	(SENNORI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAGNINI SIMONE	(LIBERTAS)	SPIRI ALESSANDRO	(SENNORI)

CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA

LOBINA TOMASO	(BARIESE)	MAMELI MICHELE	(BARIESE)
MURRU SIMONE	(BARIESE)	PIRAS PAOLO	(BARIESE)
GHIANI ROBERTO	(LIBERTAS)	SCALAS MARCO	(LIBERTAS)
OGGIANU LORENZO	(MALASPINA)	PORCU GABRIELE	(MALASPINA)
POSADINU GIUSEPPE	(MALASPINA)	FRONGIA DANIELE	(SANTA GIUSTA CALCIO)
PUSCEDDU DANIELE	(SANTA GIUSTA CALCIO)	RUIU STEFANO	(SENNORI)
ARSENI SIMONE	(SILANUS)	CAREDDU ALESSANDRO	(SILANUS)
SANTA CRUZ FEDERICO NICOLA	(SINISCOLA MONTALBO)		

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 17/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA

FIORI RICCARDO	(GOLFO ARANCI)	MARTINEZ SORIA EZEQUIEL FERNAN	(GOLFO ARANCI)
CABITTA GAVINO	(OTTAVA)	CONGIU SIMONE	(OTTAVA)

DELOGU FEDERICO (OTTAVA)

5.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

MOTIVI – udienza del 18.05.2026 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 148

Reclamo proposto da: ***Sig. Antonello Fenu (tesserato A.S.D. Sporting Paduledda)***
Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 139 ***del Comitato Regionale Sardegna LND del 23.04.2026***
Gara: ***"Sporting Paduledda – Folgore Tissi" del 31.01.2026***
Competizione: ***Campionato di Seconda Categoria***

Antonello Fenu, calciatore tesserato per la Sporting Paduledda, disputante il campionato di seconda categoria di calcio a 11, ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n.139 del 23.4.2026, con la quale è stato squalificato per 2 anni, ossia fino al 23.4.2028, per avere sputato alle spalle l'arbitro durante la partita disputata dalla sua squadra il 31.1.2026 contro la Folgore Tissi.

La sanzione è stata comminata nella misura prevista dall'art. 35, commi 1 e 2, del C.G.S.

A sostegno del reclamo, il calciatore ha censurato l'utilizzabilità del video fornito alla Procura Federale della FIGC, sulla scorta del quale il giudice sportivo lo ha ritenuto responsabile del gesto, l'attendibilità della relativa fonte e, in ultimo, l'accadimento così come ricostruito dal giudice sportivo.

***

Ad avviso del collegio, il reclamo deve essere accolto per i seguenti motivi.

Il giudice sportivo ha così motivato la propria decisione: *In prima battura va ritenuto che si sia raggiunta la piena prova sul fatto che l'arbitro sia stato sputato alle spalle da un giocatore dello Sporting Paduledda: Fenu Antonello, che però, in modo per nulla commendevole, ha negato l'addebito nelle dichiarazioni da lui rese alla Procura Federale (foglio 20 indagini della Procura Federale). La prova dello sputo risulta in modo ialino da uno dei video agli atti, esaminando il quale si vede chiaramente il Fenu che, dopo aver liberato la bocca dalla maglietta che la copriva, lancia uno sputo in direzione della schiena dell'arbitro e ciò fa ritraendo la testa all'indietro per poi spingerla imperiosamente in avanti come per dare maggiore forza alla gittata dello sputo. La stessa considerazione, e cioè che in detto video si vedesse sia lo sputo che il suo autore, hanno fatto il capitano dello Sporting Paduledda, Orra Salvatore, come da sua nota scritta del 21.02.2026 (foglio 6 indagini della Procura), e l'arbitro (foglio 14 indagini della Procura), nonché ancora l'Orra quando questi è stato sentito personalmente dalla Procura Federale (foglio 18 indagini della Procura Federale).*

La decisione è stata essenzialmente assunta a seguito della visione dei video allegati alla relazione d'indagine della Procura Federale, dal cui esame, ad avviso del giudice sportivo, emergerebbe in maniera evidente la condotta contestata ad Antonello Fenu.

Tuttavia, ad avviso del collegio le immagini del video non offrono affatto quella certezza che, sola, può giustificare l'irrogazione della grave sanzione oggetto del reclamo.

Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che nessuno dei soggetti sentiti nel corso delle indagini della Procura Federale aveva visto l'episodio o è stato in grado di riferire qualcosa di utile in merito.

La genesi delle indagini è costituita dal mero riferimento ad uno sputo, del tutto generico ed indeterminato, contenuto nella nota difensiva depositata dalla società Folgore Tissi nell'ambito di un diverso procedimento, svoltosi per la omologazione del risultato della partita, la quale era stata interrotta dall'arbitro al 44° del secondo tempo, e per l'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti alle condotte messe a referto dall'arbitro.

Nessun elemento di prova riguardo al presunto sputo era stato peraltro fornito o assunto nel corso di tale procedimento, né alcuna informazione utile è stata riferita dai soggetti successivamente esaminati dalla Procura Federale, compresi i tesserati della Folgore Tissi, nel corso delle indagini relative al fatto (sputo all'arbitro) oggetto del presente procedimento.

Lo stesso arbitro nulla aveva segnalato nel proprio referto o successivamente, in quanto nulla aveva percepito.

Lo stesso capitano della Paduledda, Salvatore Orra, ha precisato di non avere visto niente e di non essersi accorto di nulla, come peraltro è facile intuire dall'esame del video. Il medesimo si è limitato a commentare il video da lui stesso trasmesso alla Procura Federale dopo essere stato sanzionato dal giudice sportivo con la squalifica di due anni, risolutivamente condizionata all'accertamento dell'identità degli autori dei fatti oggetto del referto arbitrale (due spinte date all'arbitro e una pallonata scagliata contro il medesimo). E siccome nel relativo provvedimento (cfr. CU n.94 del 5.2.2026) si faceva appunto riferimento anche allo sputo genericamente riferito dalla Folgore Tissi nella propria nota difensiva, Salvatore Orra si è limitato a identificare il soggetto che dal video parrebbe poter avere sputato in direzione dell'arbitro.

Quest'ultimo, da parte sua, sentito dalla Procura, non ha potuto fare altro che confermare quanto già riferito in precedenza, ossia di non essersi accorto di nulla e che dalle immagini video potrebbe sembrare che il numero 9 Antonello Fenu lo avesse sputato alle spalle.

Tuttavia, questo collegio ritiene che dalle immagini dei video in esame non emerga affatto in maniera sufficiente la prova che Fenu avesse sputato l'arbitro.

È vero che il movimento del corpo del calciatore è compatibile con la dinamica di un soggetto che "carica" portando la testa all'indietro per poi sporgersi in avanti al fine di lanciare lo sputo verso il bersaglio. Trattasi, tuttavia, di movimento scomposto compatibile anche con la mera invettiva. Le immagini non sono affatto chiare anche perché nel frame immediatamente precedente al presunto sputo appare che il calciatore avesse ancora il lembo della maglia in bocca. Nel frame successivo, invece, la sagoma del Fenu è completamente coperta da un altro calciatore, in modo tale che non è possibile scorgere in via diretta lo sputo. Inoltre, tra l'arbitro e il Fenu vi era un compagno di quest'ultimo (il n.17 Borrielli), il quale, nonostante si trovasse nella potenziale direzione dello sputo e con il volto diretto proprio verso il Fenu e davanti a lui, non aveva avuto alcuna reazione o atteggiamento che possa lasciare intendere di avere visto partire dalla bocca del Fenu uno sputo diretto alla schiena dell'arbitro.

Né dalle immagini in cui la schiena dell'arbitro non appare coperta dalla sagoma di altri soggetti appare visibile alcuno sputo.

In definitiva, le immagini che, occorre ribadirlo, costituiscono l'unica fonte di prova acquisita dalla Procura e utilizzata dal giudice sportivo per fondare l'affermazione di responsabilità di Fenu, non provano in maniera certa l'episodio a lui contestato, ma offrono solo l'idea di una dinamica potenzialmente idonea e astrattamente compatibile con quella di un soggetto che sputa verso un bersaglio.

Trattasi di elemento che, ai fini della dimostrazione del fatto contestato, costituisce una prova non sufficiente all'affermazione della responsabilità di Antonello Fenu, tale da giustificare la sanzione della squalifica di 2 anni, in quanto elemento idoneo solo a provare la compatibilità di un movimento corporeo con il gesto contestato e la mera conseguente probabilità che Fenu lo abbia compiuto.

L'accoglimento del reclamo determina vieppiù il venir meno dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società, previste dal CO 7 dell'articolo 35 C.G.S., nonché la restituzione del contributo versato.

P.Q.M. la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

-in accoglimento del reclamo, di annullare la sanzione inflitta ad Antonello Fenu.

Si dispone la restituzione del contributo.

MOTIVI – udienza del 18.05.2026 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 148

Reclamo proposto da: ***A.S.D. Atletico Maddalena***
Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 82 ***della Delegazione LND di Olbia-Tempio del 30.04.2026***
Gara: ***"San Teodoro 1969 – Atletico Maddalena" del 26.04.2026***
Competizione: ***Campionato Under 15 Provinciali***

L'A.S.D. Atletico Maddalena ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata il 30/04/2026 sul Comunicato Ufficiale LND Sardegna n.82, con la quale venivano irrogate: la squalifica per 10 giornate al capitano della squadra Fadda Gianni ai sensi dell'art. 28, comma 2, CGS, per aver guidato un coro di insulti sessisti all'indirizzo dell'arbitro; la squalifica per 6 giornate al tecnico Barretta Mario, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, per aver inveito contro l'arbitro in merito a una mancata convalida

di un gol e per condotta omissiva rispetto al comportamento della squadra; l'ammenda di € 200,00 alla società A.S.D. Atletico Maddalena, a titolo di responsabilità oggettiva e diretta (artt. 6, 28 e 4 CGS).

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, l'A.S.D. Atletico Maddalena contestava la decisione del giudice sportivo di primo grado, articolando i propri motivi di gravame come di seguito specificato.

In ordine alla posizione del capitano Fadda Gianni, la reclamante deduceva la totale estraneità del predetto ai fatti in contestazione, allegando a supporto la dichiarazione resa dalla madre di un altro tesserato, peraltro affetto da lieve disturbo cognitivo, il quale si è assunto l'esclusiva responsabilità delle condotte ingiuriose ascritte, scagionando integralmente il capitano Fadda.

Con riferimento alla posizione del tecnico Barretta Mario, si richiedeva la riqualificazione della condotta nell'ipotesi di "omessa vigilanza tardiva" o, in subordine, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) ed e) CGS, evidenziando la condotta riparatoria posta in essere dall'allenatore, attivatosi tempestivamente affinché i ragazzi porgessero le proprie scuse sia al direttore di gara e al di lei genitore. Infine, per ciò che concerne la posizione della società, si sollecitava la valorizzazione del costante impegno sociale profuso dal sodalizio nell'integrazione e nell'inclusione di atleti con disturbi del comportamento.

La Corte, istruito il procedimento, con l'audizione del dirigente e del legale della società regolarmente delegati, sentito l'arbitro che ha confermato quanto riportato nel referto, in particolare sul riconoscimento dei responsabili, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue.

In merito alla posizione del calciatore Fadda Gianni, si rileva che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova circa i fatti verificatisi e la condotta dei tesserati. Nel caso di specie, il direttore di gara ha proceduto all'identificazione diretta e univoca del capitano quale autore e promotore delle espressioni ingiuriose a sfondo sessista. A fronte di tali risultanze, la reclamante ha prodotto una dichiarazione scritta a firma della madre dell'altro calciatore, come sopra riportato colpito da lieve sindrome cognitiva, in cui in cui il giovane si assume l'esclusiva responsabilità degli insulti sessisti all'arbitro, scagionando il suo capitano e indicandolo viceversa come autore di un tentativo di pacificazione. Tuttavia, tali dichiarazioni e confessioni di terzi si configurano come elementi estranei al perimetro probatorio vincolante del referto arbitrale.

In merito, invece, alla posizione del tecnico Barretta Mario, sotto il profilo probatorio, si riscontra una radicale e inconciliabile divergenza tra la ricostruzione dei fatti del Direttore di Gara e quella dell'Associazione Sportiva.

Il referto arbitrale descrive una condotta del tecnico improntata inizialmente a veementi proteste e a espressioni irriguardose. Secondo la ricostruzione ufficiale, tale atteggiamento non solo ha preceduto, ma ha concretamente alimentato il successivo clima di intimidazione generato dai calciatori. L'arbitro evidenzia, in particolare, una totale e prolungata condotta omissiva del tecnico, il quale, pur essendo presente all'atto degli insulti di gruppo, avrebbe tollerato e legittimato il comportamento dei propri tesserati.

Di contro, l'A.S.D. Atletico Maddalena delinea un quadro fattuale opposto, volto a dimostrare l'assenza di un intento ostile da parte del proprio tesserato. La difesa sostiene che il colloquio iniziale sia avvenuto con toni pacati e descrive una successiva condotta riparatoria e collaborativa. Secondo il reclamo, il tecnico si sarebbe trovato inizialmente distante dal luogo in cui sono state proferite le offese (essendo rimasto all'esterno a salutare l'allenatore avversario) e, non appena appresa la gravità dei fatti dal genitore del Direttore di Gara, si sarebbe immediatamente attivato per imporre ai propri atleti di porgere formali scuse, ricevendo per questo il ringraziamento dello stesso ufficiale di gara e del padre.

Si rileva, però, che l'impianto difensivo della reclamante non appare idoneo a scardinare la valenza probatoria del referto arbitrale. Ai fini della configurabilità dell'addebito disciplinare, si riscontra anzitutto l'assoluta incompatibilità dei resoconti sulla condotta attiva del tecnico; le asserzioni del reclamo circa i presunti "toni pacati" e l'invito del Direttore di Gara a visionare il video sullo smartphone risultano infatti radicalmente smentite dalle precise dichiarazioni dell'arbitro, il quale ha percepito la discussione come un atto di forte pressione e di contestazione tecnica non regolamentare. Sotto un secondo profilo, relativo al dovere di vigilanza del tecnico, si evidenzia che — anche a voler considerare la scansione temporale offerta dalla difesa circa l'ingresso posticipato dell'allenatore negli spogliatoi — tale circostanza non esime comunque lo stesso dai propri doveri di vigilanza e custodia sui tesserati affidati alla sua responsabilità, specialmente in un contesto agonistico già surriscaldato dalle sue stesse precedenti proteste. Infine, per quanto concerne

l'efficacia della condotta riparatoria, si ritiene che, sebbene il comportamento collaborativo post-fatto descritto nel reclamo possa essere preso in considerazione quale elemento di valutazione generale, esso non sia comunque idoneo a cancellare l'illiceità della condotta omissiva e attiva posta in essere nella fase cruciale degli eventi, così come formalmente accertata dal Direttore di Gara.

Alla luce di tale contrasto, le risultanze del referto arbitrale devono ritenersi prevalenti, non essendo stati forniti elementi oggettivi e incontestabili capaci di dimostrare un travisamento dei fatti da parte dell'ufficiale di gara.

In merito alla sanzione alla Società A.S.D. Atletico Maddalena la Corte, pur prendendo favorevolmente atto dell'attività di inclusione sociale e sportiva svolta dal club nei confronti di minori affetti anche da patologie di antura neurodivergente, cionondimeno rileva che il principio cardine della responsabilità oggettiva per i comportamenti discriminatori e ingiuriosi dei propri tesserati non consente deroghe normative o esimenti basate sulle finalità statutarie del sodalizio.

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

-il rigetto del reclamo in relazione alla posizione del Fadda Gianni e del Barretta Mario, conferma l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Atletico Maddalena.

Si dispone l'incameramento del contributo.

LE AMMENDE DI CUI AL PRESENTE COMUNICATO, DOVRANNO ESSERE VERSATE ENTRO

15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO

Il Segretario	Il Presidente
A.Devilla	G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 21 Maggio 2026.